Camera Penale di Pescara aderente all'Unione Camere Penali Italiane

Gruppo di Studio e Ricerca Scuola di Formazione e Qualificazione dell'Avvocato Penalista

XV CORSO DI FORMAZIONE DEL PENALISTA

Lezione del 10 novembre 2023

Materia: Diritto processuale penale

Relatore: Dott.ssa Laura D'Arcangelo

Tutor: Avv. Massimo Galasso

Compilatore: Avv. Fabrizio Nazario Giuliani

Argomento: *REGOLE GENERALI DELLE IMPUGNAZIONI*

SCHEDA DIDATTICA n. 27

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Libro IX – Titolo I codice di procedura penale: artt. 568 e ss. c.p.p.

DOTTRINA:

Compendio di Diritto Processuale Penale - Stefania Pontillo e Vincenzo Saladino – Nel Diritto Editore - i Compendi d'Autore di Roberto Garofoli

De Roberto, sub art. 578 c.p.p., in Comm. Lattanzi, Lupo, Milano, 2008, 142;

Fiorio, L'Appello, in Gaito (a cura di), Le impugnazioni penali, I, Torino, 1998, 366.

Gaito, Le impugnazioni penali, II, Torino, 1998, 940

Lozzi, Lezioni di procedura penale - Giappichelli Editore, 2011

Marandola, Le disposizioni generali, in Spangher (a cura di), Trattato di procedura penale, V, Padova, 2009, 60;

Mele, sub art. 569, in Comm. Chiavario, VI, Torino, 1991, 31

Pestelli, Convertito in legge il D.L. 137/2020 (c.d. decreto Ristori): tutte le novità in materia penale, in Quot. Giur., 23.12.2020

Corte Cass., Ufficio del Massimario, Relazione su novità normativa, La “Riforma Cartabia”, Rel. n. 2/2023, 05.01.2023

*** ***

Classificazioni e principio di tassatività. (Art. 568 c.p.p.)

I mezzi d’impugnazione sono gli strumenti tecnici che la legge mette a disposizione della parte a ciò legittimata per riesaminare, sia in punto di fatto che in punto di diritto, un provvedimento giurisdizionale che si assume pregiudizievole.

I mezzi d’impugnazione possono teoricamente essere distinti in diverse tipologie:

- impugnazioni di merito o di legittimità: nelle prime il giudice dell’impugnazione ha il potere di valutare la correttezza della precedente decisione non solo sotto il profilo giuridico, ma anche fornendo una nuova ricostruzione dei fatti (es. l’appello); diversamente, nei secondi la cognizione del giudice è limitata al controllo della corretta applicazione della legge processuale e/o sostanziale (es. ricorso per cassazione);
- impugnazioni ordinarie o straordinarie: le impugnazioni ordinarie sono quelle che possono essere esperite entro un determinato termine, spirato il quale il provvedimento diventa irrevocabile; esse sono l’appello e il ricorso per cassazione. Diversamente, le impugnazioni straordinarie hanno ad oggetto provvedimenti già irrevocabili; tali sono la revisione (art. 629 e ss. c.p.p.) ed il ricorso per cassazione per errore materiale o di fatto (art. 625-bis c.p.p.), la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p.
- impugnazioni parzialmente devolutive od interamente devolutive: nelle prime si devolve alla cognizione del giudice la sola parte del provvedimento impugnata e si limita la sua valutazione ai motivi specifici di impugnazione enunciati dalla parte (es. l’appello); nelle altre, invece, si devolve al giudice tutta la valutazione del provvedimento, senza limitarsi a capi o punti specifici né a specifici motivi (es. il riesame). Si distingue l’effetto completamente devolutivo da quello parzialmente devolutivo: è interamente devolutivo qualora la legge attribuisca al giudice dell’impugnazione il potere di sindacare interamente la decisione del primo giudice prescindendo dai motivi d’impugnazione (ad es. il riesame delle misure cautelari); è

parzialmente devolutivo qualora il giudice dell'impugnazione può pronunciarsi esclusivamente sui capi o i punti della sentenza espressamente impugnati e limitatamente ai motivi d'impugnazione sollevati dalla parte (es. l'appello).

Occorre, sin da ora segnalare che la materia delle impugnazioni ha subito modifiche ad opera sia della legge n. 103 del 2017 (riforma Orlando) sia del d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11 recante "Disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione" che ha attuato la delega prevista dalla legge n. 103 del 2017. L'obiettivo è stato quello di deflazionare il carico giudiziario attraverso la semplificazione dei procedimenti di appello e di cassazione.

Da ultimo, l'istituto delle impugnazioni è stato innovato dal d.lgs. n. 149 del 2022, attuativo della legge 134 del 2021, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché, per quanto interessa in questa sede, disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

L'intera materia delle impugnazioni è governata da regole generali, tra cui emerge il principio di tassatività, codificato dall'art. 568 c.p.p., ai sensi del quale la legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti ad impugnazione e determina i mezzi con cui possono essere impugnati. La norma, pertanto:

- dal punto di vista oggettivo, stabilisce che la legge non solo deve prevedere espressamente l'impugnabilità o meno di un provvedimento, ma deve anche indicare lo specifico mezzo di impugnazione disponibile per le parti;

- dal punto di vista soggettivo, invece, individua le parti legittimate ad impugnare: infatti, l'art. 568, comma 3, c.p.p. dispone che il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce (nel caso in cui nulla sia previsto, il diritto di impugnare si intende esteso a tutte le parti).

Il principio di tassatività non si applica ai provvedimenti in tema di libertà personale ed alle sentenze, per i quali è sempre ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge, anche a prescindere da un'espressa previsione normativa, in ossequio al principio espresso dall'art. 111, comma 7, Cost.

L'art. 568, 5° co., c.p.p. è la proiezione dell'art. 2, direttiva n. 84, l. delega, per cui l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione data ad essa dalla

parte impugnante. È chiaro come alla base di siffatto istituto vi sia la volontà da parte del legislatore di attribuire in ogni caso valore precipuo alla volontà della parte interessata, diretta comunque a sottoporre a sindacato il provvedimento impugnato.

Il principio di cui all'art. 568, 5° co., trova applicazione solo qualora l'impugnazione sia stata presentata innanzi ad un giudice incompetente per un'errata qualificazione del gravame, ma non nel caso in cui essa sia correttamente qualificata e - ciò nonostante - proposta ad un giudice incompetente. Infatti, la ratio della legge è quella di conservare gli effetti del gravame erroneamente proposto, ma non di modificare la reale volontà delle parti, rendendo legittima una impugnazione che, così come formulata, è inammissibile (C., Sez. VI, 2.2.2011, n. 7182 in Mass. Uff., 249452),

Le novità del d.lgs. n. 11/2018.

Il D.Lgs. 6 febbraio 2018, n. 11 - in attuazione della delega contenuta nella L. n. 103/2017, c.d. Orlando -, ha modificato la disciplina dei giudizi di impugnazione. L'intervento normativo s'inserisce nel più ampio programma sotteso alla riforma del processo penale volto:

a) alla semplificazione e velocizzazione dei processi, in modo da garantire l'attuazione del principio della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.);

b) alla deflazione del carico giudiziario, mediante la semplificazione del giudizio di appello e di legittimità.

In particolare, il decreto è intervenuto sul sistema delle impugnazioni, limitando i poteri di appello sia del pubblico ministero che dell'imputato, con l'intento di circoscrivere il potere d'impugnazione nei limiti in cui le pretese delle parti, legate all'esercizio dell'azione penale per il pubblico ministero e al diritto di difesa per l'imputato, risultino soddisfatte.

Risulta, dunque, ridotta la legittimazione all'impugnazione di merito:

1) al pubblico ministero è precluso l'appello delle sentenze di condanna, ossia delle sentenze che hanno riconosciuto la fondatezza della pretesa punitiva, salvo alcuni specifici casi (ad esempio, sentenza di condanna che modifica il titolo del reato o che esclude l'esistenza di aggravanti ad effetto speciale);

2) all'imputato, specularmente, è precluso l'appello delle sentenze di proscioglimento pronunciate con le più ampie formule liberatorie, ossia perché il fatto non sussiste o perché

l’imputato non lo ha commesso. Importanti modifiche, inoltre, sono state apportate anche in materia di appello incidentale e alla disciplina delle impugnazioni con riferimento ai giudizi aventi ad oggetto reati di competenza del giudice di pace.

La riforma “Cartabia”

Tra le innovazioni più significative, accanto all’istituto dell’improcedibilità, è stata resa più pregnante la valutazione circa l’ammissibilità dell’impugnazione, è stata estesa l’inappellabilità di alcune tipologie di sentenza, sono state innovate la disciplina della procura al difensore, l’istituto dell'assenza (che, in appello, assume connotati peculiari), è stato ampliato lo spazio applicativo del “concordato” in appello ed è stato normalizzato il rito cartolare non partecipato, introdotto durante il periodo pandemico.

Se la riforma non è intervenuta sull'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., ovvero sul divieto di reformatio in peius, è stata invece introdotta la previsione (art. 676, comma 1, cod. proc. pen.) secondo la quale il giudice dell'esecuzione disporrà la riduzione pari ad un sesto della pena irrogata, laddove non siano state interposte impugnazioni (né dell'imputato, né del suo difensore) avverso la sentenza emessa all'esito di rito abbreviato. Con riferimento alla fase di legittimità, è stata snellita la procedura per la declaratoria di inammissibilità davanti alla Corte di cassazione, è stato posto a regime il rito cartolare non partecipato, è stata prevista la decisione immediata della Corte sulle questioni di competenza per territorio, ed è stato introdotto un rimedio straordinario per dare esecuzione alle sentenze di condanna dell'Italia da parte della Corte EDU.

Introduzione della c.d. “prescrizione processuale”

L’obiettivo di rimediare all’eccessiva durata del processo penale ha costituito la molla propulsiva per un deciso intervento sul sistema delle impugnazioni, tradottosi nell’introduzione dell’art. 344 bis cod. proc. pen. con la legge 27 settembre 2021, n. 134, immediatamente applicabile ai processi di impugnazione relativi a fatti commessi a far data dal primo gennaio 2020.

Si tratta del meccanismo dell’improcedibilità dell’azione penale – la nuova disposizione è stata collocata nel Titolo II (Condizioni di procedibilità) del Libro V del codice di rito - istituto che ha radicalmente modificato il processo penale d'impugnazione e ha indotto una parte della dottrina a descrivere tale figura come una sorta di “*evaporazione del processo a*

reato non estinto" per effetto della quale, nonostante la perdurante vitalità del reato, tutto il compendio processuale che lo contraddistingue (in sintesi, le prove e le statuizioni civili e penali) finisce per dissolversi.

Dopo che il legislatore della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (art. 1, lett. e), f) aveva modificato l'art. 159, comma secondo, cod. pen., introducendo il principio per cui i termini di prescrizione del reato restano sospesi dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e fino alla data della definitività della medesima, era ineludibile porre mano al sistema delle impugnazioni.

Trasferimento al giudice civile per l'improcedibilità dell'azione penale.

Il *fil rouge* delle modifiche introdotte agli artt. 573, 578, 578-bis e del nuovo art. 578-ter cod. proc. pen. è la devoluzione al giudice civile del giudizio d'impugnazione, ove lo stesso afferisca a questioni civili. Con la nuova previsione di cui all'art. 578, comma 1-bis, cod. proc. pen. - modifica d'immediata portata precettiva, per effetto della legge 27 settembre 2021, n. 134, in coerenza con l'art. 344-bis cod. proc. pen. - è stata disciplinata la sorte della domanda civile, laddove l'azione penale non sia procedibile per effetto del superamento dei termini previsti all'art. 344-bis cod. proc. pen. Il giudice del controllo - Corte d'appello e Corte di cassazione - accertata l'ammissibilità dell'impugnazione, trasmette gli atti al giudice civile competente per valore in grado d'appello davanti al quale il processo viene rinviato in prosecuzione, con automatica progressione in sede civile, analogamente a quanto previsto all'art. 622 cod. proc. pen. per il caso di annullamento con rinvio della sentenza che abbia ad oggetto solamente le statuizioni civili sul risarcimento del danno. Nel rispetto del principio di economia processuale, a fronte dell'accidente – l'improcedibilità dell'azione – capace di travolgere ogni statuizione di condanna, penale e civile, assunta in primo grado, è preservata la conservazione delle prove acquisite nel processo penale, con l'avvertenza che, nel corso del giudizio civile susseguente, è inibita ogni valutazione sulla responsabilità penale, essendo il giudice civile tenuto ad accertare l'illecito aquiliano originato dal reato, mediante l'applicazione delle regole processuali e probatorie di tale processo.

Non è stata modificata la norma che prevede l'obbligo del giudice penale di pronunciarsi sulle questioni civili, ai sensi dell'art. 578, comma 1, cod. proc. pen., quando, per effetto dell'amnistia o della prescrizione del reato, il reato si estingua durante la fase d'appello.

La mancata estensione dello spostamento di competenza al giudice civile per le ipotesi di prescrizione del reato e l'amnistia non appare priva di razionalità, riflettendo sul fatto che, una volta a regime il sistema dell'improcedibilità, i reati commessi dopo il primo gennaio 2020 non saranno suscettibili di prescriversi nella fase d'appello e, pertanto, sarà soprattutto applicabile il comma 1-bis della disposizione, laddove ne ricorrano i presupposti.

Trasferimento al giudice civile in assenza di impugnazione ai fini penali.

Per contro, e diversamente dall'attuale regime, quando l'impugnazione sia proposta ai fini esclusivamente civili, essa sarà demandata al giudice civile, secondo le regole che ne presidiano il giudizio: le ricadute in termini di deflazione del rito penale non sembrano decisive, considerata l'incidenza numericamente ridotta delle impugnazioni proposte esclusivamente a fini civili ma la modifica si connette alla logica secondo cui, laddove si discuta soltanto di responsabilità aquiliana derivante da reato, la controversia troverà la propria naturale sede processuale davanti al giudice civile.

Ai sensi del nuovo comma 1-bis dell'art. 573 cod. proc. pen. si stabilisce quindi che il giudice d'appello e la Corte di cassazione, accertata l'insussistenza di doglianze penali e verificata l'ammissibilità dell'impugnazione, provvedano a trasferire il processo rispettivamente davanti al giudice civile competente e davanti alla sezione civile della Corte.

La sorte dei beni confiscati in caso di improcedibilità dell'azione.

Il regime d'improcedibilità dell'impugnazione si riflette sulla confisca la cui natura punitiva postula la sua applicazione nell'ambito del processo penale, all'esito della sentenza di condanna.

L'improcedibilità dell'impugnazione per superamento dei termini fissati porta con sé, quale naturale conseguenza, la perdita di efficacia della confisca (salvo che non si tratti di confisca obbligatoria, ai sensi dell'art. 240, comma secondo, cod. pen.) che discende dalla paralisi dell'accertamento penale determinata dall'improcedibilità.

Nel dichiarato proposito di farsi carico della sorte dei beni in sequestro ed impedirne la reintroduzione nel circuito criminale, l'art. 578-*ter* cod. proc. pen. stabilisce la perdurante efficacia, nelle more del termine per l'attivazione del procedimento di prevenzione, della misura ablatoria, istituendo un collegamento tra procedimento penale e procedimento di

prevenzione per effetto del quale il bene già confiscato potrà essere oggetto di misura di prevenzione patrimoniale ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Le condizioni dell'impugnazione

Legittimazione ad impugnare - Diretto corollario del principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione è la limitata disponibilità dei mezzi d'impugnazione a favore delle sole parti che siano espressamente indicate dalla legge (c.d. titolarità astratta del diritto di impugnare) (art. 568 comma 3 c.p.p.).

A parziale deroga di quanto espresso si ammette la proponibilità dell'impugnazione in capo al pubblico ministero in favore dell'imputato (c.d. impugnazione pro reo) nel caso in cui la sentenza sia viziata da errore o sia irrogata una pena iniqua. Tale ipotesi si giustifica per la veste di "parte pubblica" ricoperta dal pubblico ministero la cui funzione è quella di far osservare la legge.

Il potere di gravame spetta non solo alle "parti" del processo, ma anche a quei soggetti che, pur non essendo stati "parte" in senso tecnico, vantano tuttavia un particolare interesse rispetto al processo (si pensi alla persona offesa che non si è costituita parte civile).

Interesse ad impugnare - Ulteriore condizione indispensabile per l'ammissibilità dell'impugnazione è la presenza di un interesse ad impugnare, secondo il disposto di cui all'art. 568, comma 4, c.p.p.

Tale interesse si sostanzia nell'aspirazione ad eliminare il pregiudizio provocato dal provvedimento impugnato; con l'impugnazione, quindi, la parte chiede di sostituire detto provvedimento con un altro dal quale le derivi un risultato più vantaggioso dal punto di vista pratico.

Il ricorso per saltum (art. 569 c.p.p.)

Con il ricorso immediato per cassazione le parti, in deroga al principio della indeclinabilità dei gradi di impugnazione, possono adire, per il controllo di legittimità su una sentenza di primo grado, direttamente la Corte di Cassazione. L'istituto è chiaramente improntato ai principi di ragionevole durata del procedimento e di economia processuale.

La facoltà di proporre ricorso per saltum è prevista dall'art. 569 per le sentenze appellabili e - ribadita, forse superfluamente, dall' art. 428, 4° co., per la sentenza di non luogo a procedere - trova analogo riconoscimento in materia cautelare dagli artt. 311, 2° co., e 325, 2° co., in

relazione, rispettivamente, alle ordinanze impositive di misure coercitive e al decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice.

Tutte le parti processuali - inclusa la parte civile a tutela dei propri interessi - possono proporre il ricorso omissio medio solo avverso i provvedimenti che assumono la forma di sentenza e che siano appellabili, con esclusione, dunque, di tutti gli altri provvedimenti aventi diversa natura, emessi dal giudice o dal P.M. (C., S.U., 26.2.199, Bruno, in CP, 1991, 490, 73; C., Sez. VI, 26.2.1999, Tota, in CP, 2000, 1288; C., Sez. I, 14.10.1994, Paiella, in CP, 1996, 1229, 713).

Trattandosi di provvedimenti diversi dalla sentenza, il ricorso per saltum non è ammissibile avverso il decreto applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale (C., Sez. I, 28.1.2010, n. 6618, in Mass. Uff., 246574), avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza in tema di verifica della pericolosità sociale e, in generale, avverso le ordinanze in tema di misure di sicurezza (C., Sez. I, 21.1.2009, n. 5985, in Mass. Uff., 243359).

Con il ricorso per saltum non sono proponibili tutti i motivi di ricorso per cassazione contemplati dall' art. 606, essendo escluse le violazioni previste dalle lettere d) ed e), relative alla mancata assunzione di una prova decisiva richiesta nell'esercizio del diritto alla prova contraria e alla mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

Come rilevato in giurisprudenza, poiché il ricorso immediato per cassazione impedisce al giudice di secondo grado di esercitare l'ordinario potere di integrazione motivazionale e di surrogazione probatoria, tale mezzo di impugnazione è ammissibile unicamente per far valere vizi di pura legittimità, che non presuppongono, nemmeno implicitamente, l'approfondimento di questioni di merito (così, C., Sez. V, 11.2.1999, Omureghe, in CP, 2000, 85).

I soggetti legittimati ad impugnare

Il legislatore ha codificato il potere di proporre gravame con riferimento a ciascuna parte legittimata.

Impugnazione del Pubblico Ministero (art. 570 c.p.p.)

A norma dell’art. 570 c.p.p. (recentemente modificato ad opera del d.lgs. 6 febbraio 2018, n.11, in materia di riforma delle impugnazioni), nel caso in cui sia ammessa l’impugnazione del P.M., sono legittimati ad impugnare sia il Procuratore della Repubblica presso il

Tribunale, sia il Procuratore Generale presso la Corte d'appello, quali che siano state le conclusioni del sostituto procuratore che ha partecipato all'udienza. Inoltre, il Procuratore Generale può proporre impugnazione nonostante l'impugnazione o l'acquiescenza del P.M. presso il giudice che ha emesso il provvedimento.

Nell'ipotesi in cui la legittimazione ad impugnare sia solo del P.M., l'impugnazione può essere sollecitata dalla parte civile e dalla persona offesa. Quando il P.M. non intende proporre impugnazione provvede con decreto motivato (art. 572, comma 2, c.p.p.).

L'ultimo comma dell'art. 570 c.p.p. consente al P.M. che ha sostenuto l'accusa in primo grado di seguire anche il procedimento in grado di appello, purché vi sia il consenso del Procuratore Generale. Si parla in questo caso di potere di seguito. La previsione trova giustificazione nell'esigenza di non disperdere la conoscenza e l'esperienza già acquisite in quel processo, particolarmente importante nelle fasi di merito.

Il pubblico ministero propone impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all'imputato solo con ricorso per cassazione (novità apportata dal D.lgs. 11/2018). La disposizione è posta a completamento delle norme che circoscrivono la legittimazione del pubblico ministero all'appello ai casi in cui esprime il ruolo di parte antagonista rispetto all'imputato.

L'obiettivo del legislatore, infatti, è stato quello di ridurre l'area della legittimazione all'appello sia per il pubblico ministero sia per l'imputato, in modo da calibrare equamente il sacrificio in termini di accesso all'impugnazione. In questa prospettiva ha valorizzato il ruolo di parte del pubblico ministero nel senso di accentuare, almeno sul piano dell'accesso all'impugnazione di merito che non trova copertura costituzionale, il suo essere antagonista processuale dell'imputato. Può dunque proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, perché queste smentiscono la pretesa punitiva portata avanti con l'esercizio dell'azione, ma non può aggredire le sentenze di condanna, appunto perché queste, quale che sia la pena irrogata, riconoscono la fondatezza dell'azione. Le sentenze di condanna sono invece appellabili dal pubblico ministero soltanto in alcune ipotesi - modifica del titolo del reato, esclusione della circostanza aggravante ad effetto speciale, sostituzione della pena ordinaria -, quando le determinazioni del giudice incidono in maniera significativa sulla prospettazione accusatoria, anche e soprattutto in punto di quantificazione della pena. Risulta così chiaro il disegno riformatore: l'esigenza di riduzione dell'area dell'appellabilità

è stata soddisfatta attraverso la valorizzazione del ruolo di parti, che accomuna pubblico ministero e imputato, seppure il primo sia parte sui generis, perché parte pubblica appartenente all'ordine giudiziario. La nuova previsione normativa serve allora a spiegare che l'accentuazione del ruolo di parte determina conseguenze non soltanto sulla fisionomia della legittimazione all'appello ma anche sull'interesse all'impugnazione che è requisito di ammissibilità della domanda.

La inappellabilità: l'estensione del catalogo delle sentenze non appellabili.

Allo scopo di rendere più rapida la definizione del giudizio d'appello, si è agito sulla selezione del numero di processi in entrata, sperando di ridurre il carico gravante sul giudice dell'impugnazione.

Sui poteri di appello del pubblico ministero era già intervenuta, modificando l'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., la riforma Orlando (legge 23 luglio 2017, n. 103) che aveva escluso la proponibilità dell'appello per la pubblica accusa avverso le sentenze di condanna che non si fossero discostate, in sostanza, dalle richieste del pubblico ministero.

La riforma è intervenuta sull'art. 593 cod. proc. pen. con la sostituzione del comma 3, includendo tra le decisioni in ogni caso inappellabili - per tutte le parti, quindi - le sentenze di condanna all'ammenda e le sentenze per le quali sia stato applicato il lavoro di pubblica utilità, decisioni avverso le quali è esperibile dunque il solo ricorso per cassazione.

L'inappellabilità delle sentenze che applicano la sanzione del lavoro di pubblica utilità riposa sulla circostanza che esse postulano l'acquisizione della volontà dell'imputato, previo parere del pubblico ministero, per cui dovrebbe ritenersi che l'epilogo alternativo giustifichi le limitazioni all'impugnabilità della sentenza.

Viene altresì esclusa l'appellabilità delle sentenze di proscioglimento e di non luogo a procedere per reati puniti con la sola pena pecuniaria, sia ammenda che multa, ovvero con la pena alternativa, così come, ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen., sono inappellabili le sentenze di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato.

La legge 30 dicembre 2022 n. 199, di conversione del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di accesso ai benefici penitenziari per i condannati per i reati cosiddetti ostativi nonché in materia di obblighi di vaccinazione anti COVID-19 e di

prevenzione e contrasto dei raduni illegali, all'art. 5-septies, ha introdotto il nuovo art. 88-ter d. lgs. n. 150 del 2022, che detta la disciplina transitoria sulle nuove disposizioni circa l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento e di non luogo a procedere per reati puniti con pena pecuniaria ovvero alternativa. Recependo le indicazioni della giurisprudenza di legittimità e, in applicazione del principio del tempus regit actum, si è previsto che le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera m), si applicano alle sole sentenze di non luogo a procedere emesse dopo la data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo (differita al 30 dicembre 2022 ex art. 6 d.l. n. 162 del 2022).

Impugnazione dell'imputato (art. 571 c.p.p.)

L'imputato, che normalmente può sempre proporre gravame tranne che nel caso di proscioglimento con formula piena, può, salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione – precisazione voluta dalla L. 23 giugno 2017, n. 103 – proporre impugnazione personalmente o a mezzo di un procuratore speciale (nominato anche prima dell'emissione del provvedimento da impugnare).

Nel caso in cui l'imputato sia una persona incapace di intendere e di volere può impugnare per lui il suo tutore; nel caso in cui l'imputato sia inabilitato la sua volontà deve essere integrata da quella del curatore (art. 571 c.p.p.). In linea generale l'imputato ha diritto di impugnare tutti i provvedimenti che determinano un pregiudizio a suo carico. Alla valutazione in astratto operata dal legislatore, come evidenziato in seguito, poi, segue una valutazione circa la sussistenza dell'interesse in concreto. Ai sensi dell'art. 571 c.p.p. l'impugnazione può essere presentata dall'imputato personalmente ovvero a mezzo di un procuratore speciale incaricato anche prima dell'emissione del provvedimento. Al curatore ed al tutore dell'imputato incapace di intendere e di volere è riconosciuto il potere di esercitare il diritto ad impugnare nell'interesse dell'imputato. Il comma 3 dell'art. 571 c.p.p. riconosce al difensore dell'imputato una autonoma legittimazione ad impugnare il provvedimento emesso. Il riferimento è da intendersi al difensore che risulti tale al momento del deposito della sentenza (cfr. art. 548, c. 2, c.p.p.).

Il diritto di proporre impugnazione è riconosciuto anche al difensore nominato al momento dell'emissione del provvedimento oppure a quello nominato appositamente per presentare impugnazione.

La legge, quindi, attribuisce al difensore un autonomo potere di impugnativa, ulteriore rispetto a quello concesso all'imputato.

Nel caso in cui concorrano entrambe le impugnazioni, la legge attribuisce prevalenza alla volontà dell'imputato che "può togliere effetto all'impugnazione proposta dal suo difensore" (art. 571, commi 3 e 4, c.p.p.).

Impugnazione della parte civile (art. 572 c.p.p.)

La parte civile ha un autonomo potere d'impugnazione; essendo portatrice di interessi meramente civilistici:

può impugnare, per i soli interessi civili, i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile;

è legittimata ad impugnare, sempre per i soli interessi civili, le sentenze di proscioglimento, anche in relazione alla sola condanna ai danni o alle spese a suo carico (art. 576 c.p.p.).

A mente dell'art. 572 c.p.p., però, "*La parte civile, la persona offesa, anche se non costituita parte civile, e gli enti e le associazioni intervenuti a norma degli articoli 93 e 94, possono presentare richiesta motivata al pubblico ministero di proporre impugnazione a ogni effetto penale.*

Il pubblico ministero, quando non propone impugnazione, provvede con decreto motivato da notificare al richiedente".

Nell'ambito della disciplina dell'impugnazione per i soli interessi civili prevista all'art. 573 cod. proc. pen., il d.l. n. 150/2022 ha introdotto il comma 1 bis, stabilendo che il giudice d'appello e la Corte di cassazione, nel caso di impugnazione non inammissibile, "rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile". Si tratta, pertanto, di una regola che consente il trasferimento della decisione al giudice civile, a seguito della verifica sulla non inammissibilità dell'atto svolta dal giudice penale.

Impugnazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata

Anche il responsabile civile è legittimato ad impugnare le sentenze di condanna, ma, a differenza delle impugnazioni concesse alla parte civile, il responsabile civile può impugnare

anche le disposizioni riguardanti la responsabilità penale dell'imputato (essendo, questo, presupposto della sua responsabilità civile), nonché i capi riguardanti la condanna al risarcimento, alle restituzioni, alla rifusione di spese processuali (art. 575, comma 1, c.p.p.).

Il comma 2 dell'art. 575 c.p.p. estende alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria la stessa legittimazione ad impugnare del responsabile civile, sempreché sia stata condannata.

Impugnazione del querelante (art. 576 c.p.p.)

L'art. 576 c.p.p. dispone che "*La parte civile può proporre impugnazione, contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio. La parte civile può altresì proporre impugnazione contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 442, quando ha consentito alla abbreviazione del rito.*

Lo stesso diritto compete al querelante condannato a norma dell'articolo 542."

La parte civile può impugnare i capi civili della sentenza di condanna che le rechino pregiudizio per avere negato o accordato in misura minore il risarcimento richiesto con la costituzione di parte civile, ovvero, per una decisione sulle spese che comprometta i suoi interessi. Possono essere impugnati dalla parte civile, altresì, le sentenze di proscioglimento per i soli fini che riguardano la responsabilità civile, essendo intangibili i profili di responsabilità penale contenuti nella sentenza (C., Sez. VI, 30.10-7.11.2013).

Una volta che sia validamente costituita, la parte civile può partecipare alle successive fasi processuali e può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, anche quando essa non abbia impugnato la sentenza di primo grado o il gravame proposto sia stato dichiarato inammissibile. E ciò perché, dopo essersi validamente costituita in giudizio, essa può affidarsi in appello o in cassazione agli eventuali gravami proposti dal P.M., conservando il diritto di partecipare e di parlare (C., Sez. IV, 15.4.2009 n. 244796).

Sarà, viceversa, inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione pronunciata in secondo grado, a seguito di appello proposto soltanto dagli imputati (C., Sez. IV, 19.11.2009 n 245995).

L’impugnazione del querelante è limitata ai soli effetti civili della sentenza di proscioglimento che lo ha visto condannato al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato (art. 576 comma 2 c.p.p.).

Impugnazione della persona offesa (art. 577 c.p.p. – Abrogato)

La persona offesa può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere nei soli casi di nullità di cui all’art. 419, comma 7 c.p.p.; se costituita parte civile, potrà ricorrere per tutti i motivi previsti dall’art. 606 c.p.p.

Fatta eccezione per queste ipotesi - e venuto meno, con la legge 20 febbraio 2006, n. 46, l’art. 577 c.p.p., che, per i reati di ingiuria e diffamazione, le consentiva l’impugnazione agli effetti penali - la persona offesa, in quanto tale, non è legittimata a proporre gravame. Potrà, al più, presentare richiesta motivata al p.m. affinché questi interponga impugnazione ai sensi dell'art. 572 c.p.p.

Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione (art. 578 c.p.p.)

L’attuale disciplina della decisione sugli effetti civili in caso di estinzione del reato è stata riformata prima dalla Legge n. 134/2021 che ha modificato la rubrica dell’art. 578 c.p.p., prevedendo i casi di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione e, successivamente, dal D.lgs. n. 150/2022 con l’introduzione dei commi 1 bis e 1 ter. In attuazione dei criteri previsti dalla legge delega, le nuove disposizioni disciplinano i rapporti dell’improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione con l’azione civile esercitata nel processo penale (art. 578, comma 1 bis) e gli effetti del sequestro conservativo disposto a garanzia delle obbligazioni civili derivanti da reato (art. 578, comma 1 ter).

Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

Con la previsione della norma in commento il legislatore penale ha inteso, per un verso, evitare che talune cause estintive non dipendenti dalla volontà delle parti possano frustrare il diritto al risarcimento ed alla restituzione in favore della persona danneggiata dal reato, qualora sia già intervenuta la condanna di primo grado e, per altro verso, soddisfare esigenze di celerità processuale, «utilizzando gli atti del processo penale per giungere alla definizione della controversia civile, senza costringere le parti ad iniziare un nuovo processo»

Si discute se la disposizione in commento possa trovare applicazione anche in caso di successiva depenalizzazione della fattispecie criminosa in relazione alla quale era stato pronunciato inchiodando sentenza di condanna anche gli effetti civili. Il problema si è posto di recente, a seguito del significativo intervento di depenalizzazione posto in essere dal legislatore con i D.Lgs. 15.1.2016, n. 7 e D.Lgs. 15.1.2016, n. 8: in particolare, mentre con riferimento all'ipotesi depenalizzate dal D.Lgs. 15.1.2016, n. 8 è stato testualmente stabilito che il giudice dell'impugnazione decide sulle statuizioni civili, nessuna disposizione transitoria è stata dettata con riferimento alle ipotesi di depenalizzazione introdotte dal D.Lgs. 15.1.2016, n. 7, che ha avuto ad oggetto diverse fattispecie di reati previsti nel codice penale, sicché ci si è domandati per l'appunto quale debba essere il compito dei giudici d'appello in presenza di una sentenza di condanna relativa ad un reato successivamente realizzato.

Proprio in riferimento alla recente depenalizzazione, in ipotesi di sentenza di condanna per reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile, sottoposto a sanzione pecuniaria civile, ai sensi del D.Lgs. 15.1.2016, n. 7, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili (C., S.U., 29.9.2016, Schirru e altro).

È stato introdotto l'art 578-*ter, rubricato* "Decisione sulla confisca e provvedimenti sui beni in sequestro nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione", il quale prevede: *"1. Il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare l'azione penale improcedibile ai sensi dell'articolo 344-bis, dispongono la confisca nei casi in cui la legge la prevede obbligatoriamente anche quando non è stata pronunciata condanna.*

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, se vi sono beni in sequestro di cui è stata disposta confisca, il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare l'azione penale improcedibile ai sensi dell'articolo 344-bis, dispongono con ordinanza la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto o al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo competenti a proporre le misure patrimoniali di cui al titolo II del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. Il sequestro disposto nel procedimento penale cessa di avere effetto se, entro novanta giorni dalla ordinanza di cui al comma 2, non è disposto il sequestro ai sensi dell'articolo 20 o 22 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159".

Impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza (Art. 579 c.p.p.)

Contro le sentenze di condanna [c.p.p. 533] o di proscioglimento è data impugnazione anche per ciò che concerne le misure di sicurezza, se l'impugnazione è proposta per un altro capo della sentenza che non riguardi esclusivamente gli interessi civili.

L'impugnazione contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le misure di sicurezza è proposta a norma dell'articolo 680 comma 2 c.p.p.

L'impugnazione contro la sola disposizione che riguarda la confisca [c.p. 240] è proposta con gli stessi mezzi previsti per i capi penali

Conversione ed effetti dell'impugnazione

La conversione dell'impugnazione si riferisce, da un lato, alla correzione dell'errata qualificazione data dalla parte al mezzo d'impugnazione utilizzato, dall'altra, alla concentrazione di diversi mezzi d'impugnazione presentati contro la stessa sentenza.

Nel primo caso, la norma stabilisce che, laddove la parte abbia errato nella qualificazione dell'impugnazione ovvero l'abbia proposta ad un giudice incompetente, la legge ritiene l'impugnazione comunque ammissibile (art. 568, comma 5, c.p.p.). Dunque, la volontà di

proporre gravame prevale rispetto alla corretta qualificazione o alla corretta individuazione del giudice, in ossequio al principio di conservazione degli atti.

Nel secondo caso, invece, qualora nei confronti della stessa sentenza siano stati proposti mezzi di impugnazione diversi (ad es. ricorso per cassazione omisso medio ed appello) è prevista la conversione del ricorso per cassazione in appello, ma solo se sussista la connessione di cui all'art. 12 c.p.p. Tale norma rinviene la sua ratio nel principio di concentrazione e nell'opportunità di evitare il rischio di giudicati contraddittori.

Conversione del ricorso in appello (Art. 580 c.p.p.)

Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui all'articolo 12, il ricorso per cassazione si converte nell'appello.

Forma dell'impugnazione (Art. 581 c.p.p.)

La forma dell'impugnazione.

All'art. 581 sono stati aggiunti i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, che introducono previsioni d'inammissibilità specificamente riferite all'appello in una sedes materiae non ottimale, trattandosi di norma generale che afferisce alla forma delle impugnazioni in generale.

Come noto, l'art. 581 cod. proc. pen. era stato modificato con la legge 23 giugno 2017, n. 103, avendo presente la giurisprudenza delle Sezioni Unite – Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822-01) – che aveva affermato il seguente principio: "L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato".

Nonostante la previsione di legge introdotta per effetto della legge n. 103 del 2017, è rimasto non infrequente che le ordinanze di inammissibilità pronunciate per genericità dei motivi d'appello dalle corti distrettuali siano fatte oggetto di annullamento.

Traspare l'intento del legislatore della riforma, laddove, introducendo il comma 1-bis dell'art. 581, esplicitamente riafferma il principio della citata Sezioni Unite Galtelli, prefiggendosi il rafforzamento dei poteri del giudice d'appello nella fase di delibazione dell'impugnazione,

mediante l’accertamento del requisito della specificità estrinseca dei motivi d'impugnazione, nel dichiarato obiettivo di “Innalzare il livello qualitativo dell'atto di impugnazione e del relativo giudizio in chiave di efficienza”.

Si richiede che l'appellante enunci, in forma puntuale ed esplicita, i rilievi critici che muove alla motivazione (in fatto e in diritto), indicandone i punti e i capi ai quali le doglianze si riferiscono.

In conseguenza delle modifiche apportate in tema di elezione/dichiarazione di domicilio e di mandato ad impugnare, sono stati altresì introdotti corrispondenti motivi d'inammissibilità dell'impugnazione, introducendo le relative previsioni all'art. 581 cod. proc. pen. Secondo la nuova previsione, è necessario che l'impugnante provveda a dichiarare o eleggere domicilio per la nuova fase processuale, nella condivisibile finalità di agevolare l'attività di notificazione, spesso causa di differimento dell'udienza.

Inoltre, sempre in un momento successivo alla pronuncia della sentenza impugnata, nell'intento di saldare la scelta di proporre la doglianza all’effettiva sussistenza della volontà dell’imputato nei cui confronti si è proceduto in assenza, è previsto il rilascio di uno specifico mandato a impugnare nei confronti del difensore.

Nel caso in cui l'imputato abbia partecipato al processo di primo grado, non vi è dubbio che egli ne abbia conoscenza per cui si richiede soltanto, a pena d'inammissibilità, che unitamente all'atto del difensore, sia depositata la dichiarazione ovvero l'elezione di domicilio per la notifica dell'atto di citazione a giudizio, previsione, come si è detto, volta a rendere più agevoli le notificazioni dell'atto introduttivo.

Laddove l'imputato sia rimasto assente durante il processo di primo grado, è stata invece introdotta una previsione (art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.) ispirata a garantire che l'impugnazione sia espressione del personale interesse al gravame da parte dell'imputato medesimo e non si traduca invece in una sorta di automatico tuziorismo difensivo.

La nuova disciplina andrà a gravare il difensore di un onere professionale destinato, secondo alcuni, a modificare radicalmente il rapporto tra professionista e assistito, specie nel caso di difesa d'ufficio.

Le modalità di presentazione ed i termini dell'impugnazione.

Il legislatore della riforma ha apportato modifiche alla disciplina che riguarda le modalità di presentazione dell'impugnazione (art. 582 cod. proc. pen.) e delle successive memorie (art. 585, comma 4, cod. proc. pen.).

Per il difensore, s'impone il deposito dell'atto in forma telematica, mediante una sorta di normalizzazione del regime introdotto nel periodo dell'emergenza SARS-COVID-19, in modo da favorire la celerità della procedura per l'utente ma altresì riducendo i tempi di lavorazione dei file presso le cancellerie. Rispetto alle parti private, è stata conservata la facoltà di depositare l'atto personalmente, ovvero a mezzo di persona incaricata, presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la sentenza, mentre sono state abrogate le previsioni di deposito presso un tribunale diverso e di invio dell'atto a mezzo del servizio postale, così modificando la precedente disciplina soppiantata dalle possibilità offerte dalle sopravvenute innovazioni tecnologiche.

La disciplina intertemporale per quanto riguarda l'entrata in vigore della nuova disciplina di cui ai commi 1 e 1-bis, prevede l'emanazione di decreti attuativi previsti dall'art. 87, commi 1, 3, del d.lgs. n. 150 del 2022 ma il principio del tempus regit actum comporta che le indicate abrogazioni avranno effetto fin dal momento dell'entrata in vigore della riforma di cui si tratta.

Va inoltre osservato che il deposito telematico degli atti, già previsto dal d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 per il periodo di emergenza epidemiologica, resterà in vigore, per effetto delle proroghe che si sono succedute, fino al 31 dicembre 2022.

Si è detto che le nuove disposizioni dell'art. 581, commi 1 e 1-bis cod. proc. pen. necessiteranno dell'emanazione dei decreti attuativi per cui, fino alla loro emanazione, potrà accadere che i difensori (e pure le parti che intendano avvalersi della procedura digitale) non abbiano accesso al deposito telematico, non più possibile sulla base della vecchia procedura emergenziale e non ancora garantito sulla base della nuova previsione: si dovrà ritenere applicabile, in quell'intervallo temporale, soltanto il regime di deposito analogico presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la sentenza, a meno di un intervento legislativo che risolva, nelle more, l'impasse. Il legislatore della riforma, infine, attento a non frustrare le esigenze difensive nella predisposizione delle impugnazioni di sentenze emesse nei confronti di imputati giudicati in assenza, ha stabilito (art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.)

l'allungamento di quindici giorni dei termini stabiliti dall'art. 585 cod. proc. pen. per la presentazione dell'appello e del ricorso per cassazione.

Forma del giudizio di impugnazione

Con la legge 30 dicembre 2022 n. 199, di conversione, con modifiche, del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (recante misure urgenti in materia di accesso ai benefici penitenziari per i condannati per i reati cosiddetti ostativi nonché in materia di obblighi di vaccinazione anti COVID-19 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali), sono state previste modifiche tese ad assicurare il coordinato avvicendamento dei regimi delle impugnazioni.

L'art. 5-duodecies della legge n. 199 del 2022 ha sostituito integralmente l'art. 94, comma 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, dettando una rinnovata disciplina transitoria di coordinamento delle nuove norme in tema di giudizio di impugnazione, improntate al paradigma dell'udienza non partecipata, con le disposizioni dell'emergenza epidemiologica di cui al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, in vigore fino al 31 dicembre 2022.

All'art. 5-duodecies citato è stabilito che l'art. 94, comma 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, viene sostituito dal seguente: "2.Per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo e 9, nonché le disposizioni di cui all'art. 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo il 30 giugno 2023, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo".

Orbene, sulla base della nuova disposizione, è così stabilito che se l'impugnazione è proposta entro il 30 giugno 2023, continuerà ad applicarsi la disciplina di cui all'art. 23, comma 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e comma 9, nonché le disposizioni di cui all'art. 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

Si stabilisce inoltre che, nel caso in cui siano state proposte ulteriori impugnazioni (connesse, quindi, alla prima) avverso il medesimo provvedimento, ai fini dell'individuazione del regime applicativo, si dovrà fare esclusivamente riferimento all'impugnazione già proposta.

Di conseguenza, fino al 30 giugno 2023 – sulla base, per l'appunto, della nuova disposizione transitoria – la trattazione dei ricorsi per cassazione e quella dei giudizi d'appello avverrà

sulla base delle disposizioni emergenziali, secondo una scelta ispirata al principio del tempus regit actum, riferito al regime giuridico vigente al momento in cui l'atto introduttivo d'impugnazione è stato proposto. Ne discende che, per gli appelli già interposti alla data del 30 giugno 2023, indipendentemente dal fatto che sia stata o meno fissata entro tale termine la data dell'udienza, ogni fase del procedimento sarà disciplinata dalla normativa emergenziale, attualmente in vigore e, per effetto della nuova disciplina transitoria, tale regime si dilaterà fino al giugno 2023: viene così superata l'impasse circa il termine minimo per la comparizione in appello, che continuerà ad essere di venti giorni, ai sensi dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., vecchia formulazione.

Per effetto della nuova disposizione di cui all'art. 5-duodecies della legge di conversione citata, al cessare del periodo di efficacia della disciplina emergenziale, prorogata, per l'appunto, al 30 giugno 2023, e quindi a fare data dal 1° luglio 2023, troveranno applicazione le nuove disposizioni previste dalla riforma, comunque improntate, pur con alcune specificità, al modello dell'udienza non partecipata (art. 598-bis, art. 611 cod. proc. pen.).

Con riferimento alle modalità di svolgimento, si prevede che il giudizio d'appello sia di regola trattato con rito camerale non partecipato, sul modello di quanto è avvenuto per effetto della disciplina introdotta nel 2020 per fronteggiare l'emergenza pandemica.

Nel giudizio d'impugnazione, il regime delle modalità di trattazione orale è divenuto, rispetto al modello tradizionale, opzionale, postulandosi la richiesta di parte, secondo le declinazioni che si evidenzieranno nel prosieguo e, a date condizioni, la trattazione orale disposta d'ufficio.

Secondo il paradigma adversary, sembra di poter dire che la scelta del legislatore della riforma sia stata mirata a valorizzare l'effettiva partecipazione delle parti al processo di primo grado, momento cruciale nell'accertamento dell'accusa, affidando alle impugnazioni soltanto la funzione di verificare - anche in via documentale per tramite di un contraddittorio cartolare - il corretto svolgimento del processo di primo grado.

Se non è stata rivista la disposizione dell'art. 598 cod. proc. pen. che contiene, per la fase d'appello, il rinvio generale alle norme sul giudizio di primo grado, come noto improntate all'oralità, l'inserimento dell'art. 589-bis cod. proc. pen. erige tuttavia a regola il rito cartolare non partecipato, scandendo al contempo una rigida serie di adempimenti atti a garantire il contraddittorio tra le parti.

Così, entro quindici giorni prima della data della trattazione dell'appello, è prevista la presentazione delle richieste del procuratore generale, è previsto il deposito di motivi nuovi e di memorie per tutte le parti, nonché la presentazione di eventuali proposte di concordato (ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.).

Entro cinque giorni prima della data di trattazione dell'appello, è stabilita inoltre la facoltà di depositare memorie di replica, secondo il modello che viene efficacemente definito a contraddittorio argomentativo o debole.

Allo svolgimento cartolare del processo fa seguito la necessità che, all'esito della deliberazione - con previsione analoga a quella stabilita nel periodo dell'emergenza - sia comunicata alle parti l'esito della decisione.

Il rito partecipato (pubblico o camerale) sarà attivato a richiesta di parte ma può anche essere disposto d'ufficio.

L'appellante (ovvero soltanto il difensore, se trattasi di parte privata) e, in ogni caso, anche ove non abbia presentato appello, l'imputato ovvero il difensore del medesimo possono avanzare richiesta di partecipazione al rito (art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen.), così attivando l'oralità della trattazione. L'istanza deve essere avanzata entro quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello di cui all'art. 601 cod. proc. pen., ovvero entro il termine di quindici giorni dalla data fissata per il giudizio, quale duplice previsione di favore, suscettibile di dilatare l'intervallo per la richiesta.

Alla domanda, che non potrà essere revocata, seguirà la trattazione in pubblica udienza ovvero in camera di consiglio, secondo il modulo di cui all'art. 127 cod. proc. pen.

Previa delibazione di ammissibilità dell'istanza, il processo sarà quindi celebrato nelle forme che costituivano il paradigma processuale precedente la riforma, stravolto dal diritto pandemico ed entrato a regime.

Come accennato, è stata introdotta la possibilità di trattazione orale per decisione della stessa Corte, in relazione alla rilevanza delle questioni in udienza pubblica oppure camerale, come stabilito all'art. 599 cod. proc. pen.

La trattazione dell'appello avverrà sempre in udienza partecipata, quando la corte abbia rigettato la richiesta di definizione mediante proposta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen.

È stata altresì esplicitata la necessità di trattazione partecipata (per il vero ontologicamente connessa alla necessità di assumere prove dichiarative) nel caso in cui la corte sia chiamata alla rinnovazione istruttoria che non potrebbe correttamente avvenire se non con la partecipazione delle parti.

In coerenza con i mutamenti che hanno interessato la disciplina del processo in assenza, anche il giudizio d'appello risente di taluni aspetti innovativi.

Ai sensi dell'art. 598-ter cod. proc. pen., se l'appello è stato interposto dall'imputato, la nuova disposizione consacra la regola secondo cui, ove sia correttamente notificato l'atto introduttivo del giudizio, si procederà in assenza, anche ove non ricorrano i presupposti di cui all'art. 420-bis, comma 1, cod. proc. pen.

Considerato che per proporre l'impugnazione, il difensore dell'imputato assente deve essere munito dello specifico mandato, conferito successivamente alla pronuncia della sentenza, si deve inferire la conoscenza in capo all'imputato medesimo della proposizione dell'impugnazione, per cui, ove sia regolare la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado, seguirà la declaratoria di assenza.

Diversamente, nel caso in cui l'imputato non sia appellante, si pone la necessità di verificare, ai fini della declaratoria di assenza e valutata la regolarità delle notifiche, se sussista l'effettiva conoscenza del processo in capo al medesimo, secondo i criteri cristallizzati all'art. 420-bis cod. proc. pen.

Ove non ricorrano tali condizioni, la corte sarà dunque tenuta a disporne la sospensione del giudizio e ad ordinare ricerche finalizzate alla notifica del decreto di citazione, analogamente a quanto accade durante il processo di primo grado e, in caso di erronea dichiarazione di assenza, il giudice procederà alla sua revoca, restituendo l'imputato nei termini per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto.

Dalla lettura dell'art. 344-bis, comma 6, cod. proc. pen. - introdotto dal d. lsg. n. 150 del 2022 - emerge altresì la previsione della sospensione dei termini massimi di durata del processo (quindi, il temporaneo congelamento del decorso dell'improcedibilità) quando sia necessario, ex art. 598-ter cod. proc. pen., procedere a nuove ricerche dell'imputato per la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio e quando, nel giudizio d'appello, sia stata disposta la rinnovazione istruttoria per il tempo occorrente allo svolgimento dell'istruttoria

(art. 344-bis cod. proc. pen.).

La rinnovazione istruttoria.

La rinnovazione istruttoria in appello subisce una sensibile contrazione rispetto all'attuale panorama normativo, nel progetto riformatore volto ad una più efficiente giudizio di secondo grado.

In proposito, il legislatore della riforma ha inteso espungere l'obbligo di rinnovazione istruttoria per il caso di impugnazione della sentenza assolutoria emessa all'esito di rito abbreviato secco, sul fondamento che, a fronte della rinuncia dell'imputato al contraddittorio nell'assunzione della prova - facoltà connessa al rito abbreviato e bilanciata dal noto beneficio premiale -, non si pone alcuna necessità processuale di rinnovazione delle prove dichiarative.

Come noto, nel ribaltare l'editto assolutorio di primo grado, il giudice d'appello è di regola tenuto a rinnovare la prova dichiarativa ma, secondo la nuova previsione, tale necessità non sorge laddove in primo grado il giudizio si sia integralmente svolto sulla base degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari.

La scelta operata dall'imputato di essere giudicato allo stato degli atti comporta la rinuncia ad oralità e contraddittorio nella formazione della prova e non impone quindi, nel giudizio d'appello avverso la sentenza assolutoria, l'assunzione di prove dichiarative che, per effetto dell'opzione processuale, non siano state assunte in primo grado.

Diversamente, potrebbe profilarsi una asimmetria tra giudizio di primo grado, deciso allo stato degli atti, e giudizio d'appello, venendo altresì in gioco il potenziale contrasto rispetto alla volontà dell'imputato di essere giudicato secondo le forme del rito abbreviato secco.

L'art. 603 cod. proc. pen. è stato inoltre integrato (comma 3-ter), con la previsione, coerente con la nuova disciplina delle nullità (art. 604 cod. proc. pen.) conseguente alla dichiarazione di assenza dell'imputato, essendo previsto che, quando la declaratoria di assenza risulti erronea (salvo che l'imputato non fosse latitante o non si fosse volontariamente sottratto alla conoscenza del processo) possa essere fatta richiesta, in alternativa e con finalità di non dispersione degli atti processuali compiuti, di rinnovazione istruttoria.

Nei casi in cui la dichiarazione di assenza abbia riguardato un imputato latitante ovvero sottrattosi volontariamente al processo, la rinnovazione istruttoria verrà disposta dalla corte nei limiti stabiliti all'art. 190-bis cod. proc. pen. che riguardano i seguenti casi:

- esame di testimone o imputato in procedimento connesso ex art. 210 cod. proc. pen. che abbiano reso dichiarazioni in incidente probatorio ovvero in dibattimento, nel contraddittorio con la persona nei cui confronti tali dichiarazioni

In realtà con un ulteriore intervento in proroga, è stata deciso lo slittamento dell'entrata in vigore, lasciando vive le disposizioni di natura emergenziale sino al 31.12.2023.

Fino a quindici giorni prima dell'udienza davanti al giudice ad quem, è possibile presentare motivi nuovi, ulteriori rispetto a quelli già presentati (art. 585, comma 4, c.p.p.).
La giurisprudenza ha precisato che i motivi nuovi devono essere comunque riferiti ai capi o ai punti della sentenza già impugnati. Diversamente, se si consentisse di impugnare nuovi capi o punti, si rischierebbe un'elusione dei termini di decadenza.
Nel caso in cui intervenga una dichiarazione d'inammissibilità dell'originaria impugnazione, sarebbero travolti anche i motivi nuovi.
A norma dell'art. 584 c.p.p., la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione è onerata dell'obbligo di notifica alle parti private, senza ritardo, del provvedimento emesso dal giudice nonché dell'obbligo di comunicazione al PM.
La cancelleria è altresì onerata dell'obbligo di comunicare alle altre parti l'eventuale presentazione di un'impugnazione, al fine di agevolare la presentazione di impugnazioni incidentali.
A tal proposito, occorre esaminare i concetti di "capo" e "punto" della sentenza.
Il "capo" della sentenza è la decisione emessa in relazione ad uno dei reati contestati nell'imputazione.
Il "punto" della sentenza si riferisce alle tematiche di fatto o di diritto che devono essere trattate e risolte dal giudice per giungere ad una decisione.
Per riprendere le parole della Suprema Corte "*per capo della sentenza deve intendersi quella parte della decisione riguardante ciascun reato oggetto di autonomo rapporto processuale, mentre per punto della stessa deve intendersi ciascuna statuizione (sia in fatto che in diritto),*

di cui consta un capo estraibile dalla lettura del dispositivo della decisione e suscettibile di una sua propria valutazione, in quanto oggetto d'indagine e di statuizione avente consistenza autonoma " (Cass. Pen. 1.12.1988 CED 197180).

L'art. 581 c.p.p. impone alla parte che impugna, a pena di inammissibilità, di enunciare, oltre al provvedimento impugnato, alla data del medesimo ed al giudice che lo ha emesso, anche i capi o i punti della decisione che si impugnano, le richieste avanzate con l'impugnazione nonché l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. I motivi, pertanto, si riferiscono ai capi ed ai punti della sentenza che si criticano.

Più specificamente, a seguito della riforma Orlando operata con legge n. 103/2017, il nuovo testo dell'art. 581 c.p.p. prevede l'enunciazione specifica nell'atto di impugnazione non più solo delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, ma anche dei "capi o i punti della decisione ai quali si riferisce" l'atto (lett. a), "delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione" (lettera b) e "delle richieste, anche istruttorie" (lettera c). Da una primissima e soprattutto sintetica disamina del nuovo testo dell'art. 581 c.p.p. è dato rilevare che: 1) è stato introdotto superfluamente una sanzione di inammissibilità già prevista dall'art. 591 c.p.p.; 2) è stato precisato che l'enunciazione del contenuto dell'impugnazione deve essere "specifica"; 3) è stato aggiunto l'obbligo di indicare le "prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa e l'erronea valutazione"; 4) è stato precisato che l'enunciazione delle richieste si estende anche a quelle "istruttorie". Il "nuovo" art. 581 c.p.p. rafforza quindi i profili sanzionatori a carico dell'impugnante, attraverso la previsione di una esclusiva causa di inammissibilità; in secondo luogo, che la costante esigenza che il sistema non si renda troppo permeabile ad un uso pretestuoso e dilatorio degli strumenti impugnativi ha indotto ad accentuare il dovere di specificità.

Presentazione dell'impugnazione (Art. 582)

Salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato [c.p.p. 583, 591, comma 1, lett. c] nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione.

Le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'estero. In tali casi, l'atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato.

Aveva, invero, assunto particolare rilievo il contrasto interpretativo sorto con riguardo alle modalità di deposito delle impugnazioni in materia cautelare. A dirimere il contrasto interpretativo, erano intervenute le Sezioni Unite, stabilendo che il rinvio effettuato dall' art. 309, 4° co. (applicabile anche all'appello in virtù del richiamo dell' art. 310, 2° co.) alle forme dell'art. 582, avrebbe dovuto comprendere anche il 2° co. dello stesso art. 582, che prevede che le parti private ed i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria della Pretura in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello ove fu emesso il provvedimento, ovvero davanti ad un agente consolare all'estero; una volta avvenuta la presentazione in tali uffici nel termine di dieci giorni di cui al 3° co. dell' art. 309 è del tutto irrilevante, al fine della tempestività, che l'atto raggiunga o meno entro lo stesso temine la cancelleria del tribunale indicato dall' art. 309, 7° co. (C., S.U., 18.6.1991, D'Alfonso, in ANPP, 1991, 542). Successivamente e in maniera molto analitica, la Suprema Corte ha chiarito che è ammissibile anche l'istanza di riesame presentata nella cancelleria della Pretura del luogo in cui è stato emesso il provvedimento cautelare. L'indicazione del tribunale di cui al 7° co. dell' art. 309, contenuta nel 4° co. dello stesso articolo ed il contestuale, generale, rinvio alle forme previste dall'art. 582 consentono, infatti, di individuare nel tribunale capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio del giudice che ha emanato l'ordinanza il destinatario finale dell'istanza di riesame (e dell'appello ex art. 310) e non quello al quale l'impugnazione va necessariamente presentata. Tra gli uffici presso i quali, ai sensi dell'art. 582, l'atto di impugnazione può essere depositato, poi, va compresa anche la Pretura del luogo di emissione della decisione impugnata, poiché l'art. 582, 2° co. - che permette di **presentare l'impugnazione nella cancelleria della Pretura del luogo in cui le parti private e i difensori si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento - non ha carattere eccezionale, essendo espressione del principio del favor impugnationis, sicché esso non va interpretato in senso restrittivo, rigorosamente ancorato al dato testuale (** C., Sez. II, 22.11.2006 A.I., in Mass. Uff., 235807).

Ciò sempreché tale ultimo luogo sia diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento; ne deriva che, qualora il provvedimento impugnato sia stato emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale, devono considerarsi inammissibili la richiesta di riesame, ovvero l'atto di appello ex 310, presentati nella cancelleria della Pretura della medesima sede giudiziaria (C., Sez. IV, 9.6.1999, Onyekewelu, in GI, 2000, 1472)

**

A seguito della nuova ondata epidemiologica da Covid-19, propagatasi nell'autunno 2020, dopo che già a partire dalla primavera dello stesso anno aveva paralizzato la giustizia, il legislatore, successivamente all'aver disciplinato genericamente la possibilità di depositare gli atti processuali mediante posta elettronica certificata (ad esclusione di quelli relativi alle facoltà previste dall' art. 415 bis, 3° co.), con la L. di conversione 18.12.2020, n. 176 al D.L. 28.10.2020, n. 137, all'art. 24, 6° co. bis/6° co. decies, ha previsto la possibilità di depositare le impugnazioni e gli atti conseguenti (motivi nuovi e memorie dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice dell'impugnazione) mediante trasmissione per posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche indicate.

Il favore verso l'utilizzo del deposito telematico ha inoltre spinto il legislatore ad equiparare le impugnazioni in senso stretto ad altri strumenti di controllo quali l'opposizione alla richiesta di archiviazione (art. 410), al decreto penale di condanna (art. 461), alle decisioni emesse de plano dal giudice dell'esecuzione (art. 667, 4° co.), oltre che ai reclami giurisdizionali previsti dalla L. 26.7.1975, n. 354.

Il testo legislativo si premura di specificare che le impugnazioni avanti al tribunale del riesame andranno indirizzate a questo, così come previsto per le modalità di presentazione ordinarie. Il riferimento al 7° co. dell' art. 309, rischia, però, di risultare fuorviante in quanto in ipotesi di riesame e di appello cautelare reale il tribunale competente - e quindi quello al quale indirizzare l'impugnazione - non è quello distrettuale, ma quello che ha sede nel capoluogo di provincia, così come prevede l' art. 324, 5° co. Benché si tratti di un lapsus legislativo è consigliabile, in quest'ultimo caso, utilizzare il deposito con le modalità di presentazione tradizionali.

Allo stesso modo non troverà applicazione l'art. 582, 2° co., in quanto l'impugnazione a mezzo PEC rende inutile la ratio, individuabile nel favor impugnationis, che accompagna la possibilità per le parti private di depositare l'impugnazione presso il tribunale o il giudice di pace ove questi si trovano.

Il mancato rispetto della disciplina dettata implica l'inammissibilità dell'atto di impugnazione che verrà dichiarata, anche d'ufficio, non dal giudice ad quem, ma da quello che ha emesso il provvedimento impugnato. Il motivo di questa deroga pare essere dettata da un compito di mera constatazione del rispetto della disciplina, non dovendo entrare il giudice a quo nel merito dell'impugnazione.

L'art. 24, 6° co. sexies, implementa, quindi, le ipotesi dettate dall' art. 591, prevedendo un'ulteriore casistica costituita:

a) dalla mancata sottoscrizione digitale dell'atto di impugnazione da parte del difensore;

b) quando le copie informatiche per immagine di cui al 6° co. bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale;

c) quando l'atto di impugnazione è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui al co. 4;

d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata non intestato al difensore;

e) quando l'atto è trasmesso ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al 4° co. o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all' art. 309, 7° co., dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al co. 4.

A chiusura della disciplina l'art. 24, 6° co. decies, prevede che le disposizioni di cui ai co. da 6° co. bis a 6° co. nonies si applichino «agli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, agli atti di opposizione e ai reclami giurisdizionali proposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Al contempo viene dettata una disciplina transitoria a salvaguardia degli atti di impugnazione finora depositati con modalità telematiche difformi da quelle ora previste, disponendo che «fino alla suddetta data conservano efficacia gli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, gli atti di opposizione e i reclami giurisdizionali in formato elettronico, sottoscritti digitalmente, trasmessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla casella di posta elettronica certificata del giudice competente, ai sensi del comma 4».

Si ricorda, infine, che, in forza del D.L. 1.4.2021, n. 44, approvato dal Consiglio dei Ministri del 31.3.2021, le disposizioni dell'art. 24 hanno quale termine di vigenza il 31.7.2021.

Quest'ultimo testo legislativo prevede, integrando il comma 1 dell'art. 24, D.L. 28.10.2020, n. 137, che l'invio per posta elettronica certificata è da ritenersi tempestivo quando è eseguito entro le 24 ore del giorno di scadenza.

Oltre a tale periodo del 1° co. sono introdotti due ulteriori commi introdotti per disciplinare le ipotesi di malfunzionamento del portale del processo penale telematico.

Il primo prevede che il malfunzionamento del portale sia attestato dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, segnalato sul Portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia e che costituisca caso di forza maggiore ex art. 175 (2° co. bis).

Il 2° co. ter prevede che fino alla riattivazione dei sistemi, l'Autorità giudiziaria procedente può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico. Inoltre, l'Autorità giudiziaria può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche ed eccezionali.

Termini dell'impugnazione (Art. 585 c.p.p.)

Tutte le impugnazioni sono soggette a ben precisi termini di decadenza che sono (art. 585 c.p.p.).:

quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio; in questo caso, i termini decorrono dalla notifica dell'avviso di deposito della sentenza;

quindici giorni, per i casi di motivazione contestuale al dispositivo (art. 544, comma 1, c.p.p.); in questo il termine decorre dalla lettura della motivazione in udienza;

trenta giorni, nel caso previsto dall'art. 544, comma. 2 c.p.p., ovvero quando la motivazione sia stata depositata successivamente all'udienza di delibazione; in questo caso i termini decorrono dalla scadenza del termine per il deposito;

quarantacinque giorni, nel caso previsto dall'art. 544, comma. 3, c.p.p. ovvero quando si tratti di sentenza con motivazione complessa per la quale il termine di deposito della motivazione può raggiungere i 90 giorni.

Resta fermo che, nel caso di deposito oltre il termine fissato, dovrà essere la Cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento a notificarne l'avvenuto deposito e, solo dopo, dunque, decorreranno i termini per l'impugnazione.

Resta fermo che i termini di decadenza sono previsti solo per le impugnazioni ordinarie (appello e ricorso per cassazione); diversamente i mezzi straordinari (revisione), data la loro natura eccezionale, ed avendo ad oggetto sentenze già passate in giudicato ex art. 629 c.p.p., non sono soggetti a termini.

Impugnazione delle ordinanze emesse durante il dibattimento (Art. 586 c.p.p.)

Quando non è diversamente stabilito dalla legge, l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza. L'impugnazione è tuttavia ammissibile anche se la sentenza è impugnata soltanto per connessione con l'ordinanza.

L'impugnazione dell'ordinanza è giudicata congiuntamente a quella contro la sentenza, salvo che la legge disponga altrimenti.

Contro le ordinanze in materia di libertà personale è ammessa l'impugnazione immediata, indipendentemente dell'impugnazione contro la sentenza.

Estensione dell'impugnazione (art. 587 c.p.p.)

Con l'espressione "effetto estensivo dell'impugnazione", di cui all'art. 587 c.p.p., si consente alla parte non impugnante la partecipazione al giudizio promosso da un'altra parte, a condizione che le stesse vantino un interesse identico o collegato. In tal caso, pertanto, la proposizione del gravame produce effetti anche sulla parte diversa da quella che ha impugnato.

Nel dettaglio, l'impugnazione proposta da un coimputato si estende anche agli altri imputati purché non fondata su motivi esclusivamente personali (ad es. qualità o condizioni soggettive della persona che ha proposto l'impugnazione).

Lo stesso principio si applica anche nel caso di riunione di procedimenti per reati diversi: l'effetto estensivo si verifica solo laddove i motivi riguardino violazioni della legge processuale e non siano esclusivamente personali.

Diverso dall'effetto estensivo dell'impugnazione è l'effetto estensivo della sentenza pronunciata dal giudice che accoglie l'impugnazione per un motivo di carattere non personale: in questo caso, infatti, il giudice deve disporre la modifica e/o l'annullamento della sentenza anche nei confronti del coimputato che non ha presentato l'impugnazione.

Effetto estensivo dell'estinzione del reato per prescrizione nei confronti del coimputato concorrente non impugnante.

Con ordinanza del 17 maggio 2017, la Quinta Sezione della Corte di cassazione aveva rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione: "se l'effetto estensivo ex art. 587 cod. proc. pen. della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione operi in favore del coimputato non impugnante solo qualora detta causa estintiva sia maturata prima dell'irrevocabilità della sentenza nei confronti dello stesso, ovvero – fermo restando il presupposto che l'impugnazione non sia fondata su motivi esclusivamente personali dell'impugnante – anche nell'ipotesi in cui la causa di estinzione sia maturata dopo l'irrevocabilità della sentenza di condanna nei confronti del coimputato non impugnante". Con la sentenza Cass. Pen., Sez. Un., 24 gennaio 2018 (ud. 26 ottobre 2017), n. 3391, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: "l'effetto estensivo ex art. 587 cod. proc. pen. della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non opera in favore del coimputato concorrente nello stesso reato non impugnante se detta causa estintiva è maturata dopo la irrevocabilità della sentenza emessa nei confronti del medesimo". L'opzione del coimputato impugnante di protrarre il procedimento, si legge in motivazione, configura una scelta processuale "esclusivamente personale" che rende perciò inoperante la citata disposizione con riguardo alla prescrizione.

Art. 588 c.p.p. Sospensione della esecuzione

Dal momento della pronuncia, durante i termini per impugnare e fino all'esito del giudizio di impugnazione, l'esecuzione del provvedimento impugnato è sospesa, salvo che la legge disponga altrimenti.

Le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà personale non hanno in alcun caso effetto sospensivo.

Con l'espressione "effetto sospensivo dell'impugnazione" ci si riferisce alla circostanza per cui l'esecuzione della sentenza resta sospesa dal momento della pronuncia fino a quando non siano scaduti i termini per impugnare; altresì, nel caso in cui l'impugnazione sia stata proposta, l'esecuzione della sentenza resta sospesa fino alla conclusione del giudizio di impugnazione (art. 588 c.p.p.).

L'effetto si coordina con quanto disposto dall'art. 650 c.p.p., che prevede l'esecutività delle sentenze solo una volta divenute irrevocabili; inoltre, è conforme al principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza sino a condanna definitiva (art. 27 Cost.).

Rinuncia, inammissibilità e condanna alle spese (Art. 589 e ss. c.p.p.)

Il processo penale è strutturato come processo di parti nel quale le stesse hanno ampi poteri anche in ordine alla disposizione dei mezzi di impugnazione. In quest'ottica è consentito alle parti anche rinunciare ad un'impugnazione già proposta (art. 589 c.p.p.). Tale rinuncia comporta la dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione.

Il PM può rinunciare all'impugnazione fino all'apertura del dibattimento; successivamente, può rinunciarvi prima dell'inizio della discussione.

Vista la gerarchizzazione degli uffici di Procura, il PM presso il giudice ad quem può rinunciare all'impugnazione proposta dal PM del giudice a quo, una volta che il procedimento sia giunto alla fase del dibattimento o sia in camera di consiglio, quindi non appena l'esercizio delle funzioni d'accusa sia effettivamente passato al P.M. sovraordinato (art. 589 c.p.p.). Le altre parti private possono rinunciare solo tramite un procuratore speciale, mentre l'imputato può rinunciare anche personalmente.

L'art. 591 c.p.p. disciplina i casi d'inammissibilità dell'impugnazione dichiarati con ordinanza dal giudice ad quem, il quale contestualmente ordina de plano (cioè senza istruttoria ed in assenza di contraddittorio) l'esecuzione del provvedimento e la condanna alle spese per la parte che ha proposto l'impugnazione inammissibile.

Sono inammissibili le impugnazioni in cui si ravvisi:

mancanza di legittimazione o di interesse ad impugnare;

non impugnabilità del provvedimento (in ossequio al principio di tassatività);

mancato rispetto delle forme e dei termini per impugnare;

rinuncia all’impugnazione.

L’inammissibilità può essere rilevata “in ogni stato e grado del procedimento”, ex art. 591, comma 4, c.p.p.

Alla luce del combinato disposto degli artt. 581 e 591, l'atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i punti e i capi della sentenza impugnata, con l'indicazione precisa delle questioni che si intendono prospettare in relazione agli stessi, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a base della richiesta, nonché la richiesta che va collegata ai motivi, e dei quali rappresenta la sintesi conclusiva (C., Sez. II, 26.6.1992 Petrosillo, in CP, 1994, 87, 57)).

Secondo le Sezioni Unite, «l'appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata» (C., S.U., 22.2.2017, n. 8825).

Per la Cassazione, con riferimento alla specificità cd. estrinseca dei motivi, l'appello e il ricorso per cassazione vanno assimilati giacché dagli artt. 581, 1° co., 591, 1° co., lett. c) e 597, 1° co. emerge che, tra i requisiti di ammissibilità dell'appello, rientrano anche l'enunciazione e l'argomentazione di rilievi critici relativi alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata. In particolare l' art. 597, 1° co. - nello stabilire che la cognizione del procedimento è attribuita al giudice d'appello limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti - non può essere interpretato nel senso che sia sufficiente, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, che i motivi si riferiscano semplicemente a "punti della decisione"; infatti l'espressione "si riferiscono", contenuta nella disposizione, deve essere riempita di contenuto proprio sulla base dell' art. 581, 1° co., lett. c); con la conseguenza che essa non può che significare «indicano specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta», in relazione ai punti della sentenza e, dunque, in relazione alla motivazione della sentenza che sorregge tali punti. La piena cognitio che caratterizza i poteri del giudice d'appello - privo di vincoli rispetto sia al contenuto dei motivi di ricorso, sia alle argomentazioni svolte dal primo giudice - viene in rilievo solo se e nei limiti in cui questo sia stato legittimamente investito di quei poteri: ciò che può avvenire solo a seguito di un'impugnazione che risulti rispettosa anche delle

previsioni di cui all' art. 581, funzionali alla tutela di esigenze sistematiche che assumono rilievo costituzionale. A tale conclusione non si può opporre il principio del favor impugnationis - richiamato nelle sentenze che sono espressione dell'indirizzo interpretativo contrario alla tesi fatta propria dalle Sezioni Unite - perché tale principio non può che operare nell'ambito dei rigorosi limiti rappresentati dalla natura intrinseca del mezzo di impugnazione, che è delineata non solo dall' art. 597, 1° co., ma anche dall' art. 581, 1° co., lett. c).

In altri termini, la necessità di valutare con minore rigore la specificità dei motivi di appello, rispetto a quelli di ricorso per cassazione, non può comportare la sostanziale elisione di tale requisito, con la sua riduzione alla sola specificità intrinseca.

Sul piano sistematico, la necessità della specificità estrinseca dei motivi di appello trova fondamento nella considerazione che essi non sono diretti all'introduzione di un nuovo giudizio, del tutto sganciato da quello di primo grado, ma sono, invece, diretti ad attivare uno strumento di controllo, su specifici punti e per specifiche ragioni, della decisione impugnata ed in un processo accusatorio, basato sulla centralità del dibattimento di primo grado e sull'esigenza di un diretto apprezzamento della prova da parte del giudice nel momento della sua formazione, il giudizio di appello non può e non deve essere inteso come un giudizio a tutto campo; con la conseguenza che le proposizioni argomentative sottoposte a censura devono essere, in relazione al punto richiesto, enucleate dalla decisione impugnata.

L'impugnazione deve, in altri termini, esplicarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione impugnata e da essa deve trarre gli spazi argomentativi della domanda di una decisione corretta in diritto ed in fatto. Le esigenze di specificità dei motivi non sono, dunque, attenuate in appello, pur essendo l'oggetto del giudizio esteso alla rivalutazione del fatto. Poiché l'appello è un'impugnazione devolutiva, tale rivalutazione può e deve avvenire nei rigorosi limiti di quanto la parte appellante ha legittimamente sottoposto al giudice d'appello con i motivi d'impugnazione, che servono sia a circoscrivere l'ambito dei poteri del giudice stesso sia a evitare le iniziative meramente dilatorie che pregiudicano il corretto utilizzo delle risorse giudiziarie, limitate e preziose, e la realizzazione del principio della ragionevole durata del processo.

Particolarmente copiosa risulta la giurisprudenza relativa al difetto assoluto o alla carenza di specificità dei motivi addotti a sostegno dell'impugnazione, in violazione dell' art. 581, 1° co., lett. c.

La genericità si ravvisa nella non attinenza del motivo al contenuto decisorio della sentenza impugnata nonché nella imprecisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre alla verifica del giudice dell'impugnazione (C., Sez. III, 2.3.2010, n. 16851, in Mass. Uff., 246980).

Quale criterio ermeneutico generale, si sostiene che l'ammissibilità dell'atto di impugnazione dipende dal tasso di determinatezza dei motivi che lo sostengono, la cui valutazione deve essere volta ad apprezzarne chiarezza e specificità, tenendo sempre conto dei principi della domanda, della devoluzione e del diritto di difesa delle altre parti (C., Sez. IV, 30.9.2008, n. 40243, in Mass. Uff., 241477).

In tale contesto, è qualificata inammissibile la generica indicazione dell'articolo di legge asseritamente violato, senza argomentare la censura mossa, in quanto l'impugnante è tenuto ad esplicitare con sufficiente chiarezza la censura di inosservanza o di violazione di legge (C., Sez. VI, 3.3.2011, n. 21873, in Mass. Uff., 250246). Si è, invece, ritenuta idonea a superare il vaglio di ammissibilità - superando un iniziale orientamento di segno contrario - l'impugnazione motivata esclusivamente con la prospettata incostituzionalità di una disposizione di legge applicata dal giudice a quo, sempre che la questione sia rilevante per la definizione del giudizio (C., Sez. I, 11.11.2009, n. 45511, in Mass. Uff., 245509).

È, altresì, generica l'impugnazione del pubblico ministero che si limiti a riprodurre una memoria prodotta nel corso del giudizio di primo grado (C., Sez. III, 5.5.2010, n. 29612, in Mass. Uff., 247741) ovvero a rinviare per relationem alle censure mosse nell'impugnazione presentata dalla parte civile, senza indicare, nemmeno sommariamente, le ragioni del proprio dissenso dalla sentenza appellata (C., Sez. VI, 12.11.2010, n. 43027, in Mass. Uff., 248823). Qualora i motivi siano indicati per relationem - come accade, ad esempio, quando la dichiarazione di ricorso per cassazione si limita a richiamare l'atto di appello - si ritiene generalmente sussistente l'inammissibilità (C., Sez. V, 12.12.1996, Cardone, in ANPP, 1997), anche se non manca un orientamento secondo cui l'enunciazione dei motivi per

relationem soddisfa il requisito della specificità dei motivi se l'atto al cui contenuto si rinvia risulti ritualmente acquisito (C., Sez. I, 6.2.1997, Romano, in CP, 1998, 553, 295).

Ancora, è stata giudicata inammissibile l'impugnazione con la quale sia stata criticata solo una delle due autonome ed autosufficienti rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata (C., Sez. III, 14.7.2011, n. 30021, in Mass. Uff., 250972) oppure quando l'impugnante abbia formulato i motivi in maniera perplessa ed alternativa (C., Sez. VI, 16.7.2010, n. 32227, in Mass. Uff., 248037).

Con riferimento all'appello, è inammissibile l'atto di impugnazione che si limiti alla reiterata prospettazione di possibili ed astratte spiegazioni alternative rispetto a quelle fatte proprie dal giudice a quo, allorché tali spiegazioni siano state esaurientemente esaminate dal giudice di primo grado (C., Sez. VI, 23.6.2011, n. 27068, in Mass. Uff., 250449; C., Sez. VI, 3.3.2011, n. 21873, in Mass. Uff., 250246). Ancora, si è ritenuta generica ed aspecifica l'indicazione, a sostegno dell'atto di appello, di motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di argomentazioni già dedotte in primo grado e disattese dal giudice, in quanto tali motivi non sono in grado di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso il provvedimento impugnato (Corte di Appello di L'Aquila 20.7.2011, inedita).

È stato giudicato inammissibile il ricorso per cassazione che contesti la ritenuta aspecificità del motivo di impugnazione da parte del giudice di secondo grado, senza allegare o trascrivere integralmente tale motivo (C., Sez. I, 20.5.2010, n. 30438, in Mass. Uff., 248310). In senso analogo, la genericità consegue alla mancata indicazione specifica, nell'impugnazione, dell'atto ritenuto inutilizzabile (C., S.U., 16.7.2009, n. 39061, in Mass. Uff., 244329) nonché degli elementi probatori - nella specie ricavati da intercettazioni - posti a fondamento della decisione impugnata ma ritenuti dall'impugnante affetti da inutilizzabilità (C., S.U., 23.4.2009, n. 23868 in Mass. Uff., 243416; C., S.U., 28.3.2006, n. 26975)

Condanna alle spese

Nel giudizio di impugnazione vale la regola della soccombenza nei confronti delle parti private, nel senso che le spese sono poste a carico della parte privata la cui impugnazione sia stata rigettata o dichiarata inammissibile.